

## **Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera**

del 19 giugno 1987

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti l'articolo 27<sup>quater</sup> capoverso 2 della Costituzione federale e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986<sup>1)</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**    Scopo

<sup>1</sup> Con la presente legge, la Confederazione vuole:

- a. permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;
- b. offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;
- c. permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.

<sup>2</sup> La Confederazione partecipa alle spese per la preparazione specifica e linguistica dei borsisti.

### **Art. 2**    Mezzi

<sup>1</sup> Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

- a. borse di studio;
- b. assegni per spese particolari;
- c. contributi per la preparazione specifica e linguistica.

<sup>2</sup> Le borse sono calcolate in modo da coprire, nel luogo di formazione, il costo della vita dei borsisti e, se è il caso, delle loro famiglie.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

### **Art. 3**    Nuove borse

<sup>1</sup> La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.

<sup>2</sup> Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.

<sup>1)</sup> FF 1986 III 149

<sup>3</sup> Di regola, l'offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.

#### **Art. 4** Condizioni

<sup>1</sup> Sono determinanti per l'assegnazione di una borsa:

- a. le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;
- b. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;
- c. il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento.

<sup>2</sup> Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:

- a. la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;
- b. esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.

<sup>3</sup> Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.

#### **Art. 5** Assegnazione

<sup>1</sup> Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.

<sup>2</sup> Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.

#### **Art. 6** Sospensione e restituzione

<sup>1</sup> La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all'articolo 4 non sono o non sono più adempiute.

<sup>2</sup> Se un borsista non è idoneo per la formazione scelta, la borsa può essergli lasciata per un'altra formazione più appropriata.

<sup>3</sup> Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.

#### **Art. 7** Competenza

Il Dipartimento federale dell'interno assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.

#### **Art. 8** Commissione federale delle borse

<sup>1</sup> La Commissione federale delle borse consta di rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione, delle università svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione e le università svizzere propongono i loro rappresentanti.

**Art. 9** Credito

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo annuale l'importo massimo che può essere assegnato per prestazioni secondo l'articolo 2 capoverso 1.

**Art. 10** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 11** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 1987

Il presidente: Dobler

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 19 giugno 1987

Il presidente: Cevey

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 30 giugno 1987<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 28 settembre 1987

## **Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera del 19 giugno 1987**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1987
Date	
Data	
Seite	789-791
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 416

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.